

<b>COMUNE DI CANEGRATE</b> PROVINCIA DI MILANO  CODICE 10934	NUMERO  39	DATA  14-04-2003
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.		

**ORIGINALE**

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE STRAORDINARIA, SEDUTA PUBBLICA

L'ANNO DUEMILATRE ADDI QUATTORDICI DEL MESE DI APRILE ALLE ORE 18:00 NELLA SALA DELLE ADUNANZE, PREVIA L'OSSERVANZA DI TUTTE LE FORMALITA' PRESCRITTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, VENNERO OGGI CONVOCATI A SEDUTA I COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE.

ALL'APPELLO RISULTANO:

COMPONENTE	P.	A.G.	A.	COMPONENTE	P.	A.G.	A.
ZOCCARATO ORAZIO	X			DE PONTI ROBERTO FRANCO	X		
BLAGIOTTI SILVANO	X			FRENATI CLAUDIO CORNELIO	X		
MARCOLONGO MIRKO	X			BARBOT CORRADO		X	
FERRE' ANTONIO	X			FALCOMER GABRIELE	X		
MELANO ANTONIO	X			IANNACCONE GIUSEPPE	X		
COLOMBO MARIA GIGLIOLA	X			FIERRO BRUNO GERARDO	X		
BIENATI GIORGIO	X			SPIRITO VITO	X		
PESSONI GIANLUCA	X			LUCCHI MARCO ANDREA	X		
MERAVIGLIA ROBERTO	X			FONTANA SERGIO	X		
ZAMBELLO RAFFAELLA		X		INGRASSIA PIETRO	X		
PEROSA LILIA LEANDRA	X						

TOTALE PRESENTI 19

TOTALE ASSENTI 2

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA PIERLUISA VIMERCATI IL QUALE PROVVEDE ALLA REDAZIONE DEL PRESENTE VERBALE.

ESSENDO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, IL SINDACO DR. ORAZIO ZOCCARATO ASSUME LA PRESIDENZA DICHIARANDO APERTA LA SEDUTA, PER LA TRATTAZIONE DELL'OGGETTO SOPRA INDICATO.

**DELIBERAZIONE N. 39 DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 14.04.2003 ORE 18.00**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.**

Componenti presenti in aula n. 19 su n. 21

Sono assenti: Zambello Raffaella – Barbot Corrado.

E' inoltre presente l'Assessore esterno: Castiglioni Angelo.

Il Sindaco introduce l'argomento in oggetto; seguono gli interventi dell'Assessore De Ponti Roberto, nonché quelli di diversi Consiglieri Comunali e del Comandante della Polizia Municipale Sig. Quatraro Angelo a chiarimento di quanto richiesto dai Consiglieri, così come riportati su supporto audio e depositati agli atti a norma dell'art. 25, 4° comma del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59", in particolare il titolo X Commercio al dettaglio su aree pubbliche;

Vista la Legge Regionale n. 15 del 21.03.2000 "Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione del D.Lgs. n. 114/98 e "primi Indirizzi Regionali di programmazione del Commercio al Dettaglio su aree Pubbliche" e s.m.i.;

Ritenuto di provvedere all'adozione di una regolamentazione comunale al fine di individuare le aree da destinare all'attività di commercio su aree pubbliche nonché di disciplinare le modalità di rilascio, di assegnazione e di svolgimento dell'attività su posteggi dati in concessione e dell'attività in forma itinerante;


Vista la Proposta di Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nonché la relazione predisposta dall'Ufficio Sportello Unico Attività Produttive;

Sentite le Associazioni dei Consumatori e degli Utenti e delle Imprese commerciali su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale;

Sentita la Commissione Consiliare Gestione del Territorio e accolte le modifiche proposte nella seduta del 31.03.2003;

Acquisito il parere di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, riportato in allegato, in ordine alla regolarità tecnica espresso, dal Responsabile dell'Area interessata;

Con voti favorevoli n. 19 espressi per alzata di mano dai n. 19 Consiglieri presenti e votanti;



## DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che il Regolamento testè approvato sostituisce integralmente, abrogandola, la previgente disciplina regolamentare del commercio su aree pubbliche.
3. Di demandare al Responsabile dell'Area Vigilanza Ambiente Attività Produttive ogni adempimento conseguente.

### Allegati:

- Regolamento per il commercio su aree pubbliche;
- Parere di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
- Relazione.





# COMUNE DI CANEGRATE

PROVINCIA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158

## Parere preventivo art.49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

Allegato alla deliberazione n. 39 assunta in data 14.4.2003


GIUNTA COMUNALE

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.**

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

IL CAPO AREA  
(Angelo Quatraro)





# COMUNE DI CANEGRATE

PROVINCIA DI MILANO

AREA VIGILANZA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Servizio Sportello Unico Attività Produttive

Prot. n. \_\_\_\_\_ AQ/er  
Responsabile del Procedimento: Emiliana Restelli

Canegrate, 02.04.2003

## REGOLAMENTO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

### RELAZIONE

#### EVOLUZIONE STORICO-NORMATIVA

La disciplina del commercio è una delle poche attività che ha subito maggiori e più radicali modificazioni normative. La prima disciplina organica introdotta nell'ordinamento per il commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante) è avvenuta ad opera della legge 5 febbraio 1934 n. 327 e del relativo regolamento di esecuzione. Successivamente nel 1976 la disciplina del commercio è stata radicalmente innovata con la Legge 19.05.1976, n. 398 e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.M. 15 gennaio 1977. Quindi, a periodi più ravvicinati, cioè nel 1991, ad innovare il settore dell'ex commercio ambulante è stata la Legge 112 con il suo regolamento di esecuzione approvato con D.M. 4 giugno 1993 n. 248. La predetta normativa, nell'applicazione pratica, è risultata assolutamente irrazionale ed inefficiente, tant'è che la legge 112/91 è stata modificata con le leggi n. 480/95 e n. 77/97.

#### NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE ATTUALMENTE IN VIGORE

Nel 1998, con gli articoli 27, 28, 29 e 30 del decreto legislativo n. 114/98 il commercio al dettaglio su aree pubbliche è stato disciplinato per principi ed in applicazione del cosiddetto principio federalistico, con i commi 12, 13 e 14 dell'art. 28.

Alle Regioni è stata devoluta la competenza "ad emanare le norme relative alle modalità di esercizio del commercio" su aree pubbliche, nonché "i criteri e le procedure per il rilascio, la revoca e la sospensione" delle autorizzazioni relative e comunque di disciplinare l'attività in generale, mentre la competenza a rilasciare le autorizzazioni è stata restituita ai Comuni; il numero delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività è stato ridotto da tre a due: "una per ciascun posteggio mercatale" che viene rilasciata dal Comune sede del posteggio e l'altra per "il commercio in forma itinerante" che viene rilasciata dal Comune di residenza o di sede del richiedente.

- AREA VIGILANZA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE -  
Via Manzoni, 1, Canegrate - Tel. 0331.463811 - fax 0331.401535 C.F. P.IVA 00835500158  
[www.canegrate.org](http://www.canegrate.org) - E-mail: [sportellounico@canegrate.org](mailto:sportellounico@canegrate.org)

La Regione Lombardia con la Legge n. 15/2000 e s.m.i. ha emanato le norme applicative in attuazione del D.lgs n. 114/98 e i "primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche".

## PROGRAMMAZIONE COMUNALE


Il Comune, sulla base degli indirizzi regionali, ha l'obbligo di predisporre atti programmatici determinando l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'attività, le modalità di assegnazione dei posteggi, i termini ed i modi di formazione delle graduatorie di assegnazione degli stessi, la superficie, la quantità dei posteggi riservati ai produttori agricoli e comunque ogni altra prescrizione utile al buon andamento dell'attività. Il Comune ha inoltre la facoltà di stabilire divieti e limitazioni all'esercizio dell'attività anche per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di interesse pubblico. Risulta quindi necessario adottare un regolamento comunale per:

- individuare le aree da destinare all'esercizio (viene riconfermata l'area di P.zzale dei Donatori per lo svolgimento del mercato settimanale e vengono individuati n. 2 posteggi fuori mercato: Via D.Chiesa (chiosco per la vendita di generi non alimentari) e Via F.Filzi (banco mobile per la vendita di generi non alimentari).
- disciplinare le modalità di rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche su posteggi in concessione (tipo "A" di cui al D.Lgs 114/98 art. 28) a soggetti che intendono operare su posteggi siti in questo Comune.
- disciplinare le modalità di assegnazione dei posteggi in concessione ai soggetti di cui al punto precedente.
- disciplinare le modalità di rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (tipo "B" di cui al D.Lgs. 114/98 art. 28) ai soggetti residenti o avente sede legale in questo Comune.
- disciplinare le modalità di svolgimento dell'attività itinerante sul territorio comunale.
- disciplinare le modalità di svolgimento dell'attività su posteggi dati in concessione.

**IL CAPO AREA**  
**(Angelo Quatraro)**



**IL RESPONSABILE**  
**(Emiliana Restelli)**



- AREA VIGILANZA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE -  
Via Manzoni, 1, Canegrate - Tel. 0331.463811 - fax 0331.401535 C.F. P.IVA 00835500158  
[www.canegrate.org](http://www.canegrate.org) - E-mail: [sportellounico@canegrate.org](mailto:sportellounico@canegrate.org)

T:\Emi\Ambulanti\relazione regolamento.doc





## COMUNE DI CANEGRATE

PROVINCIA DI MILANO

AREA VIGILANZA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Servizio Sportello Unico Attività Produttive


# REGOLAMENTO Commercio Aree Pubbliche

Via Manzoni, 1 - Tel. 0331.4634.33  
Codice fiscale partita IVA: 00835500158



DECRETO LEGISLATIVO 114/98 - LEGGE REGIONALE 16/2000 - LEGGE REGIONALE 6/2001

- COMUNE DI CANEGRATE -  
- AREA VIGILANZA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE -  
Via Manzoni, 1, Canegrate - Tel. 0331.463811 - fax 0331.463853 C.F. P.IVA 00835500158  
[www.canegrate.org](http://www.canegrate.org) - E-mail: [sportellounico@canegrate.org](mailto:sportellounico@canegrate.org)



## PREMESSA

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nei mercati comunali al dettaglio, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal paragrafo VI dell'allegato A della Legge Regionale della Lombardia N° 15/2000 (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche, in attuazione del D.L.vo n. 114/87 e primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche) nonché l'esercizio dell'attività in forma itinerante ai sensi del comma 4 art. 6 della Legge Regionale 15/2000 e s.m.i.

Sono escluse dalla presente disciplina le procedure relative all'attività di commercio su aree pubbliche in occasione di fiere, sagre ed altre manifestazioni temporanee per le quali si procederà ad adottare specifico regolamento.


Il Regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale.

- COMUNE DI CANEGRATE -

- AREA VIGILANZA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE -

Via Manzoni, 1, Canegrate - Tel. 0331.463811 - fax 0331.401535 C.F. P.IVA 00835500158

[www.canegrate.org](http://www.canegrate.org) - E-mail: [sportellounico@canegrate.org](mailto:sportellounico@canegrate.org)





## INDICE

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali
- Art. 4 - Modalità di Svolgimento dell'Attività
- Art. 5 - Forme di consultazione delle parti sociali
- Art. 6 - Norme igienico-sanitarie.
- Art. 7 - Produttori agricoli
- Art. 8 - Pubblicizzazione dei posteggi liberi mercato settimanale
- Art. 9 - Autorizzazione su posteggi dati in concessione
- Art. 10 - Posteggi fuori mercato. Criteri di assegnazione
- Art. 11 - Pubblicità dei Prezzi
- Art. 12 - Competenze degli Uffici Comunali
- Art. 13 - Presentazione della Domanda
- Art. 14 - Documentazione da Allegare alla Domanda
- Art. 15 - Istruttoria della Domanda
- Art. 16 - Conclusione del Procedimento
- Art. 17 - Rilascio dell'Autorizzazione
- Art. 18 - Conversione delle Autorizzazioni Precedenti
- Art. 19 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione
- Art. 20 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area
- Art. 21 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 22 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 23 - Indirizzi generali in materia di orari
- Art. 24 - Festività
- Art. 25 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
- Art. 26 - Canone per la concessione del suolo pubblico e tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
- Art. 27 - Comunicazione dati al sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche
- Art. 28 - Comunicazioni ad Enti Diversi
- Art. 29 - Inizio dell'Attività
- Art. 30 - Cessazione dell'Attività

## COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

- Art. 31 - Necessità di Autorizzazione
- Art. 32 - Diniego dell'Autorizzazione
- Art. 33 - Silenzio Assenso
- Art. 34 - Modalità di Svolgimento dell'Attività Itinerante
- Art. 35 - Sosta degli Operatori Itineranti
- Art. 36 - Aree Abilitate alla Sosta Prolungata
- Art. 37 - Aree Escluse dall'esercizio del Commercio Itinerante

- COMUNE DI CANEGRATE -  
- AREA VIGILANZA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE -  
Via Manzoni, 1, Canegrate - Tel. 0331.463811 - fax 0331.401535 C.F. P.IVA 00835500158  
[www.canegrate.org](http://www.canegrate.org) - E-mail: [sportellounico@canegrate.org](mailto:sportellounico@canegrate.org)

## MERCATO

- Art. 38 - Mercato. Definizione
- Art. 39 - Concessione del posteggio -Durata -Rinnovo
- Art. 40 - Planimetria dei mercati
- Art. 41 - Utilizzo del posteggio
- Art. 42 - Dimensione dei posteggi
- Art. 43 - Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato
- Art. 44 - Scambio reciproco di posteggio
- Art. 45 - Posteggi riservati ai produttori agricoli e battitori
- Art. 46 - Decadenza dalla concessione del posteggio
- Art. 47 - Decadenza dalla concessione del posteggio e dal titolo autorizzatorio -  
Debbenza del canone concessorio
- Art. 48 - Revoca della concessione del posteggio
- Art. 49 - Assegnazione posteggi temporaneamente liberi
- Art. 50 - Iscrizione alla Lista di Spunta
- Art. 51 - Mercati straordinari
- Art. 52 - Messa a disposizione di aree private
- Art. 53 - Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati
- Art. 54 - Calcolo delle presenze nel mercato
- Art. 55 - Mercato settimanale. Ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari.
- Art. 56 - Disposizioni particolari
- Art. 57 - Conservazione del posteggio
- Art. 58 - Rapporti di Mercato

## POSTEGGI FUORI MERCATO

- Art. 59 - Localizzazione, caratteristiche, orari dei posteggi fuori mercato
- Art. 60 - Assegnazione, revoca, decadenza, rinvio

## NORME FINALI

- Art. 61 - Abrogazione di Regolamenti e Ordinanze
- Art. 62 - Obbligo di Osservanza degli Altri Regolamenti Comunali
- Art. 63 - Sanzioni

## Natura ed Ambito di Applicazione del Regolamento

Il presente regolamento disciplina:

- Le modalità di rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione (tipo "A" di cui al D.Lgs. 114/98, Art. 28) a soggetti che intendono operare su posteggi siti in questo comune.
- Le modalità di assegnazione dei posteggi in concessione ai soggetti di cui al punto precedente.
- Le modalità di svolgimento dell'attività sui posteggi dati in concessione.
- Le modalità di rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (tipo "B" di cui al D.Lgs. 114/98 Art. 28) ai soggetti residenti o avente sede legale in questo comune.
- Le modalità di svolgimento dell'attività itinerante sul territorio comunale.

Le norme del presente regolamento non si applicano alle attività su aree pubbliche diverse dal commercio al dettaglio di cui all'art. 28 del D.Lgs 114/98 (edicole, chioschi di sola somministrazione, attività espositive, artigianali, ecc.)

### Art. 1 - Definizioni

Nel presente Regolamento ove non si utilizzi la descrizione analitica di una legge o articolo di normativa, o la denominazione estesa utilizzata nelle leggi, si farà riferimento alla seguente terminologia:

**DIRIGENTE:** Il soggetto competente, ai sensi dell'art. 107 del D.L.vo 267/2000, al rilascio e alla revoca delle autorizzazioni di cui al presente regolamento ed alle irrogazione delle relative sanzioni, attualmente il Capo Area Vigilanza Ambiente Attività Produttive.

**UFFICIO COMPETENTE** (o semplicemente **UFFICIO**): l'Ufficio a cui i regolamenti comunali assegnano la competenza delle pratiche relative all'attività, attualmente Ufficio Sportello Unico Attività Produttive.


Qualora, in applicazione dei criteri di legge, dello Statuto Comunale o di appositi regolamenti emanati dal Consiglio Comunale, venissero diversamente assegnate le competenze di cui al presente articolo, le relative modificazioni si intendono automaticamente recepite nella presente normativa, senza alcun obbligo di recepimento formale.

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- a) commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o su aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
- c) per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per

- COMUNE DI CANEGRATE -  
- AREA VIGILANZA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE -  
Via Manzoni, 1, Canegrate - Tel. 0331.463811 - fax 0331.401535 C.F. P.IVA 00835500158  
[www.canegrate.org](http://www.canegrate.org) - E-mail: [sportellounico@canegrate.org](mailto:sportellounico@canegrate.org)

- uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- d) per mercato specializzato od esclusivo: un mercato nel quale, almeno il 90% dei posteggi è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;
  - e) per mercato stagionale: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
  - f) per presenze effettive in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
  - g) per presenze in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo da fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purchè ciò non dipenda da una sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene, comunque, considerato presente sul mercato;
  - h) per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di Snc e Sas, che abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
  - i) per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
  - j) per posteggio fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione;
  - k) per "decreto legislativo": il decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998;
  - l) per "legge regionale": la legge della Regione Lombardia n. 15 del 21.03.2000 e s.m.i.;
  - m) per registro imprese: il registro imprese di cui alla L. n. 580/1993, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
  - n) per Bollettino Ufficiale della Regione: il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
  - o) per mercato straordinario: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;
  - p) per posteggio fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione;
  - q) per miglioria: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in un mercato, di scegliere un altro posteggio purchè non assegnato;



- r) per scambio: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
- s) per posteggio riservato: il posteggio individuato per i produttori agricoli o battitori;
- t) per settore merceologico: quanto previsto dall'articolo 5 del D.L.vo n. 114/98 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;
- u) per spunta o sorteggio: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- v) per spuntista: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- w) per produttore agricolo: chi esercita l'attività di cui al D.L.vo 18.05.2001 n. 228;
- x) per Ordinanza del Ministero della Sanità: l'Ordinanza di detto Ministero datata 3 aprile 2002.

## Art. 2 - Finalità

Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- favorire la realizzazione di una rete commerciale che assicuri la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;
- assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali con particolare riguardo ai fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
- localizzare le aree mercatali in modo da consentire:
  - un facile accesso ai consumatori;
  - sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
  - il minimo disagio alla popolazione;
  - la salvaguardia dell'attività commerciale in atto.

## Art. 3 - Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali

Nell'individuazione delle aree da destinare a sede di mercati, il Comune deve rispettare:

- le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
- i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsto dal Ministro dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
- le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico sanitari o di pubblico interesse in genere;

- COMUNE DI CANEGRATE -  
 - AREA VIGILANZA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE -  
 Via Manzoni, 1, Canegrate - Tel. 0331.463811 - fax 0331.401535 C.F. P.IVA 00835500158  
[www.canegrate.org](http://www.canegrate.org) - E-mail: [sportellounico@canegrate.org](mailto:sportellounico@canegrate.org)

- le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti di polizia urbana;
- le caratteristiche socio-economiche del territorio;
- la densità della rete distributiva in atto e tener conto della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

#### **Art. 4 - Modalità di Svolgimento dell'Attività**

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per un periodo di dieci anni o su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante.

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita. Non può essere svolto nei giorni e nelle ore in cui il titolare dell'autorizzazione esercita l'attività su area pubblica in un posteggio a posto fisso, fruito in concessione. Condizione per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo.

L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

L'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

L'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b) del D.L.vo abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.

Le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, ed a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo.


#### **Art. 5 - Forme di consultazione delle parti sociali**

Il Comune provvederà a consultare le Associazioni di categoria e le Associazioni dei Consumatori e degli Utenti in sede di approvazione e modifica del presente Regolamento.

#### **Art. 6 - Norme igienico-sanitarie.**

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministro della Sanità del 3 aprile 2002 "Requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17.05.2002.

- COMUNE DI CANEGRATE -  
 - AREA VIGILANZA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE -  
 Via Manzoni, 1, Canegrate - Tel. 0331.463811 - fax 0331.401535 C.F. P.IVA 00835500158  
[www.canegrate.org](http://www.canegrate.org) - E-mail: [sportellounico@canegrate.org](mailto:sportellounico@canegrate.org)



#### **Art. 7 - Produttori agricoli**

I produttori agricoli che intendono esercitare la vendita dei prodotti agricoli in forma itinerante devono essere muniti di comunicazione presentata al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione. La comunicazione deve essere conforme a quanto prescritto dal comma 3 dell'art. 4 del D.L.vo 18.05.2001 n. 228.

I produttori agricoli che intendono esercitare la vendita dei prodotti agricoli su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, riservato ai produttori agricoli, devono presentare richiesta di assegnazione del posteggio medesimo ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legislativo con le modalità di cui al successivo articolo.

#### **Art. 8 - Pubblicizzazione dei posteggi liberi mercato settimanale**

Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nel mercato settimanale, usufruendo contestualmente della concessione decennale della relativa area di posteggio, l'Ufficio competente deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, tutti i dati e notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.

Ogni interessato può presentare domanda al Comune, volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione dell'avviso di disponibilità di posteggi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La domanda deve contenere le indicazioni precisate al successivo articolo del presente Regolamento.

#### **Art. 9 - Autorizzazione su posteggi dati in concessione**

L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nel mercato comunale al dettaglio mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal Dirigente contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nel mercato comunale che si svolgono su area pubblica.

La graduatoria è approvata dal Dirigente.

Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Sindaco, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato nelle forme di legge.

Nella domanda devono essere dichiarati:

- i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome, nome, luogo e data di nascita del Legale Rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
- codice fiscale/partita IVA
- il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo;

- COMUNE DI CANEGRATE -

- AREA VIGILANZA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE -

Via Manzoni, 1, Canegrate - Tel. 0331.463811 - fax 0331.401535 C.F. P.IVA 00835500158

[www.canegrate.org](http://www.canegrate.org) - E-mail: [sportellounico@canegrate.org](mailto:sportellounico@canegrate.org)



- di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato, nel quale si va a chiedere una nuova autorizzazione e relativa concessione d'area pubblica;
- la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio chiesto in concessione;
- il settore od i settori merceologici.

Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:

- maggior numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione;
- anzianità di iscrizione al registro imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;
- anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall'iscrizione al registro delle imprese;
- ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per attestare la data di invio fa fede il timbro data apposto dall'ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro a data apposto dall'Ufficio protocollo del Comune.

Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure possono essere consegnate direttamente all'Ufficio protocollo generale del Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.

Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Dirigente pubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri sopraccitati. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso dalla sua adozione all'albo pretorio del Comune.

L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.

#### **Art. 10 - Posteggi fuori mercato. Criteri di assegnazione**


I posteggi posti fuori mercato sono assegnati dal Comune sulla base di apposita graduatoria approvata dall'ufficio competente e pubblicata all'Albo Pretorio per trenta giorni interi e consecutivi.

Qualora si verifichi la disponibilità di posteggi fuori mercato, l'assegnazione relativa sarà operata attraverso la procedura del bando di concorso pubblico, al quale saranno ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo.

Non è consentita, allo stesso soggetto, la titolarità di più di un posteggio fuori mercato all'interno della stessa area.

Il termine di partecipazione è di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando.

- COMUNE DI CANEGRATE -  
 - AREA VIGILANZA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE -  
 Via Manzoni, 1, Canegrate - Tel. 0331.463811 - fax 0331.401535 C.F. P.IVA 00835500158  
[www.canegrate.org](http://www.canegrate.org) - E-mail: [sportellounico@canegrate.org](mailto:sportellounico@canegrate.org)





Nella domanda di partecipazione, ogni interessato deve dichiarare:

- i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
- Codice fiscale/partita IVA;
- il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo;
- di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi in aree pubbliche comunali;
- di non possedere e di non richiedere altra autorizzazione e relativa concessione di posteggio fuori mercato per la stessa area;
- la denominazione e le caratteristiche, dimensionali e strutturali, (superficie di vendita, servizi, spazi annessi) del posteggio chiesto in concessione;
- il settore od i settori merceologici.

Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:


- maggior numero di presenze maturate nell'area comunale ove è localizzato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione;
- anzianità di iscrizione al registro imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;
- anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall'iscrizione al registro delle imprese;
- ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per attestare la data di invio fa fede il timbro data apposto dall'ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro a data apposto dall'Ufficio protocollo del Comune.

Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure possono essere consegnate direttamente all'Ufficio protocollo generale del Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.

Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Dirigente pubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri sopraccitati. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso dalla sua adozione all'albo pretorio del Comune.

L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.

- COMUNE DI CANEGRATE -  
- AREA VIGILANZA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE -  
Via Manzoni, 1, Canegrate - Tel. 0331.463811 - fax 0331.401535 C.F. P.IVA 00835500158  
[www.canegrate.org](http://www.canegrate.org) - E-mail: [sportellounico@canegrate.org](mailto:sportellounico@canegrate.org)



#### **Art. 11 - Pubblicità dei Prezzi**

I prodotti esposti sui banchi di vendita debbono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello.

I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 1.

Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

#### **Art. 12 - Competenze degli Uffici Comunali**

La regolamentazione, direzione e controllo dell'attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso l'Area Vigilanza Ambiente Attività Produttive assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

Il Dirigente dell'Area si avvale, per l'attività gestionale di controllo e di polizia amministrativa, del personale previsto dalla vigente pianta organica.

Limitatamente agli adempimenti relativi al funzionamento dei mercati e delle aree per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, gli operatori di vigilanza addetti al servizio nei mercati, operano in conformità alle direttive impartite dall'ufficio competente.

#### **Art. 13 - Presentazione della Domanda**

La domanda di rilascio dell'autorizzazione, in bollo legale, deve essere presentata dalla persona fisica interessata o dal legale rappresentante in caso di società utilizzando preferibilmente l'apposita modulistica predisposta dall'ufficio competente o con altri moduli equivalenti che riportino quanto meno le informazioni richieste dal D.Lgs. 114/98, dagli artt. 5 e 6 della L.R. 15/2000 e s.m.i. e dalle eventuali prescrizioni della Conferenza Stato Regioni e dell'Osservatorio regionale sul commercio, allo scopo di garantire la raccolta delle informazioni necessarie al Sistema Informativo Regionale sul Commercio su Aree Pubbliche di cui al punto VIII degli Indirizzi Regionali di Programmazione del Commercio su Aree Pubbliche.

Al fine di garantire tali esigenze il Dirigente può, con propria determinazione, apportare modifiche alla suddetta modulistica.

La domanda deve essere indirizzata a "Comune di Canegrate - Area Vigilanza Ambiente Attività produttive Servizio Sportello Unico Attività Produttive" e può essere presentata per raccomandata postale o a mano al protocollo che ne rilascia ricevuta.


- COMUNE DI CANEGRATE -

- AREA VIGILANZA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE -

Via Manzoni, 1, Canegrate - Tel. 0331.463811 - fax 0331.401535 C.F. P.IVA 00835500158

[www.canegrate.org](http://www.canegrate.org) - E-mail: [sportellounico@canegrate.org](mailto:sportellounico@canegrate.org)

T:\Angelo\REGOLAMENTI\Aree Pubbliche 5.3.03.doc



Qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente direttamente in presenza dell'impiegato che la riceve, ad essa dovrà essere allegata copia di un documento valido del firmatario.

#### Art. 14 - Documentazione da Allegare alla Domanda

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

- In caso di ditta individuale:
  - Fotocopia di un documento di identità valido del richiedente che non sottoscrive la domanda in presenza dell'impiegato che la riceve
- In caso di società di persone:
  - Fotocopia di un documento di identità valido di tutti i soci dotati di poteri che non sottoscrivono la domanda in presenza dell'impiegato che la riceve
- In caso di richiedente non cittadino di uno Stato dell'unione Europea
  - Copia del permesso di soggiorno per lavoro

#### Art. 15 - Istruttoria della Domanda

L'ufficio competente al ricevimento della domanda accerta immediatamente se la stessa è di propria competenza.

Qualora la domanda non sia di propria competenza perché presentata da soggetto residente o avente sede legale in un altro comune, l'ufficio la rinvia al mittente entro 15 giorni tramite raccomandata, precisando nella lettera di trasmissione i motivi di incompetenza. Copia della domanda va comunque trattenuta agli atti.


Se la domanda è di competenza del Comune, entro 3 giorni deve essere inviata al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento, con l'indicazione dell'ufficio preposto alla trattazione della pratica, del responsabile e degli orari di ricevimento del pubblico.

Copia della comunicazione è affissa all'albo pretorio in adempimento agli obblighi di informazione ai controinteressati di cui alla Legge 241/90.

Entro i successivi 7 giorni l'ufficio effettuerà un esame formale della domanda, individuando eventuali errori o carenze nella compilazione e l'eventuale mancanza di documentazione, comunicando all'interessato eventuali irregolarità ed invitandolo a rettificare la domanda e/o ad integrare la documentazione, fissando un tempo massimo per la risposta ed avvertendolo che i termini del silenzio-assenso restano sospesi fino alla presentazione di quanto richiesto e che in caso di mancata integrazione dei documenti entro i termini assegnati la domanda verrà respinta per mancanza dei requisiti.

In presenza della documentazione completa, l'ufficio dà corso agli eventuali controlli sulla sussistenza e sulla veridicità dei requisiti e delle dichiarazioni rese.

- COMUNE DI CANEGRATE -  
- AREA VIGILANZA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE -  
Via Manzoni, 1, Canegrate - Tel. 0331.463811 - fax 0331.401535 C.F. P.IVA 00835500158  
[www.canegrate.org](http://www.canegrate.org) - E-mail: [sportellounico@canegrate.org](mailto:sportellounico@canegrate.org)



I dati da verificare sono quelli contenuti nei riquadri:

**AUTOCERTIFICAZIONE:**

punti 1 (requisiti morali), 2 (antimafia), 3 (eventuale riabilitazione),

**ALLEGATO A** (solo per le società)

**ALLEGATO B** (solo per le società esercenti il settore alimentare)

Per i requisiti morali (art. 5, commi 2 e 4 del 114), gli strumenti di controllo sono:

Relativamente alla lett. a) per verificare che il soggetto dichiarante non sia fallito, o che, se fallito, sia stato riabilitato:

Se trattasi di persona fisica:

**CERTIFICATO GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE** (Art. 689 c.2 CPP), da richiedersi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale

Se trattasi di società:

**CERTIFICATO DEL REGISTRO IMPRESE**, da richiedere alla CCIAA

Relativamente alle lettere b), c) e d), per accertare l'assenza di condanne con sentenza passata in giudicato:

**CERTIFICATO GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE** (Art. 689 c.2 CPP), da richiedersi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale

Per verificare che non esistano provvedimenti antimafia in corso, vanno utilizzate le normali procedure previste per gli accertamenti antimafia. Nel caso che qualche Prefettura rifiutasse il rilascio della comunicazione antimafia sulla base del fatto che non si tratta di autorizzazione ma di semplice comunicazione (ad esempio nei casi di subingresso), si può richiedere un **CERTIFICATO** con i **CARICHI PENDENTI**.

I requisiti morali vanno verificati per il titolare (se persona FISICA) oppure, per le società, per tutte le persone per le quali si richiederebbe la certificazione antimafia (amministratori con poteri di firma). L'individuazione di tali soggetti è possibile tramite certificato o visura camerale.

Nel caso di vendita di alimentare, i requisiti morali debbono essere posseduti anche dall'eventuale preposto.

I requisiti professionali ( art. 5, comma 5) vanno verificati solo nel caso di vendita di generi alimentari, e debbono essere posseduti:

- Nel caso di ditta individuale: dal titolare
- Nel caso di società: da un legale rappresentante o da altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.

La verifica dei requisiti professionali può essere effettuata:


- Nel caso di iscrizione al REC: tramite certificato o visura presso la CCIAA
- Nel caso di corsi professionali: tramite attestazione o certificazione rilasciata dall'Istituto presso cui è stato frequentato il corso.
- Nel caso di esercizio di attività in proprio, tramite certificato o visura camerale
- Nel caso di attività come dipendente qualificato o coadiutore familiare, tramite esibizione del libretto di lavoro o di certificazione rilasciata dall'INPS.

- COMUNE DI CANEGRATE -

- AREA VIGILANZA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE -

Via Manzoni, 1, Canegrate - Tel. 0331.463811 - fax 0331.401535 C.F. P.IVA 00835500158

[www.canegrate.org](http://www.canegrate.org) - E-mail: [sportellounico@canegrate.org](mailto:sportellounico@canegrate.org)



#### **Art. 16 - Conclusione del Procedimento**

L'istruttoria deve comunque essere conclusa con l'emissione di un esplicito provvedimento di rilascio o diniego dell'autorizzazione.

In qualunque fase del procedimento, qualora dagli esiti dei controlli risultino ulteriori dubbi, all'interessato possono essere richiesti documenti e informazioni, senza comunque interrompere i termini del silenzio-assenso. Anche questa ulteriore richiesta dovrà indicare una scadenza dei tempi per la fornitura degli elementi richiesti, fissata in modo tale da non consentire la formazione del silenzio-assenso.

E' fatto comunque divieto di richiedere documenti o informazioni che già siano in possesso dell'Amministrazione, o perché si tratta di argomenti risultanti da pubblici registri dell'Amministrazione Comunale, o perché deducibili da certificati o documenti allegati a precedenti istanze già agli atti.

In questo ultimo caso si richiederà all'interessato di autocertificare la validità di quanto risulta dai certificati o documenti.

#### **Art. 17 - Rilascio dell'Autorizzazione**

L'autorizzazione, in bollo secondo le leggi vigenti, è rilasciata utilizzando i modelli predisposti dall'Ufficio competente ed approvati dal DIRIGENTE.

L'autorizzazione è trasmessa al richiedente mediante raccomandata o consegna diretta all'interessato o persona di fiducia.

Le autorizzazioni sono numerate progressivamente e separatamente per quelle di tipo "A" e di tipo "B".

#### **Art. 18 - Conversione delle Autorizzazioni Precedenti**

Le autorizzazioni rilasciate in base alla previgente normativa sono convertite nelle tipologie autorizzative previste dall'articolo 28 del D.L.vo 114/98 con provvedimento del Comune di residenza o del Comune sede di posteggio. Per i residenti fuori regione le autorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 112/1991 sono convertite dal Comune di residenza salvo che le normative di altre regioni dispongano diversamente. In tal caso le autorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della Legge 112/91 sono da considerarsi convertite di diritto, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel titolo autorizzatorio di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), del D.L.vo 114/98.

Sul modulo andrà indicato che si tratta di conversione della precedente autorizzazione della CCIAA indicandone gli estremi.

La numerazione delle autorizzazioni convertite andrà integrata con quella delle nuove.

- COMUNE DI CANEGRATE -  
- AREA VIGILANZA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE -  
Via Manzoni, 1, Canegrate - Tel. 0331.463811 - fax 0331.401535 C.F. P.IVA 00835500158  
[www.canegrate.org](http://www.canegrate.org) - E-mail: [sportellounico@canegrate.org](mailto:sportellounico@canegrate.org)

#### **Art. 19 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione**

Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.

Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.

Il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso.

Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione esercitata a posto fisso e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica domanda che sarà assegnata, in istruttoria, all'ufficio competente.

Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta.

Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, alla data dell'atto di trasferimento dell'attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività a condizioni che comunichi al Comune l'avvenuto subingresso.

Il subentrante per atto tra vivi, qualora non ottenga il possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo e non comunichi il subingresso entro 4 mesi dalla data di acquisto del titolo, decade di diritto all'esercizio dell'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni, concedibile per motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal Dirigente.

Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare, a richiesta, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza, acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell'attività, chiedendo l'intestazione del titolo già intestato al dante causa. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal Dirigente dell'ufficio.

La cessione e l'affidamento o in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nei posteggi fuori mercato, nonché ai fini dell'assegnazione dei posteggi


- COMUNE DI CANEGRATE -

- AREA VIGILANZA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE -

Via Manzoni, 1, Canegrate - Tel. 0331.463811 - fax 0331.401535 C.F. P.IVA 00835500158

[www.canegrate.org](http://www.canegrate.org) - E-mail: [sportellounico@canegrate.org](mailto:sportellounico@canegrate.org)

T:\Angela\REGOLAMENTI\Aree Pubbliche 5.3.03.doc



occasionalmente liberi. In caso di cessione di autorizzazioni di tipologia b) di cui all'abrogata legge 112/91, riferite a più posteggi, convertite nelle autorizzazioni di cui al decreto legislativo, con le modalità indicate nella legge regionale, le presenze che sono riferite al singolo mercato vengono trasferite al subentrante (ad ogni autorizzazione restano collegati i punteggi di presenza relativi al singolo mercato o banco di riferimento e non possono essere spostate su un'altra autorizzazione). In caso di cessione dell'azienda vengono trasferiti di diritto i titoli di anzianità relativi al ramo d'azienda (posteggio) ceduto.

#### **Art. 20 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area**

Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda l'autorizzazione e la concessione e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al proprio Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

#### **Art. 21 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio**

In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Dirigente può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.


Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge 689/1981 e s.m.i..

- COMUNE DI CANEGRATE -  
- AREA VIGILANZA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE -  
Via Manzoni, 1, Canegrate - Tel. 0331.463811 - fax 0331.401535 C.F. P.IVA 00835500158  
[www.canegrate.org](http://www.canegrate.org) - E-mail: [sportellounico@canegrate.org](mailto:sportellounico@canegrate.org)



#### **Art. 22 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio**

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- c) l'operatore, titolare di autorizzazione itinerante, sospende l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità;
- d) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo;
- e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, entro un anno non viene presentata comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi.

Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal Dirigente che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il trasferimento in gestione oppure in proprietà, dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte è disciplinato dalle stesse norme previste in materia che regolano il commercio fisso.

#### **Art. 23 - Indirizzi generali in materia di orari**


In conformità agli indirizzi di cui all'art. 9 della Legge regionale nonché alle disposizioni di cui all'Ordinanza Sindacale n. 69 del 26/9/2000, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, le attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante nonché i posteggi assegnati in concessione (con esclusione dei posteggi del mercato settimanale) possono svolgere l'attività nella fascia oraria compresa dalle ore 7.00 alle ore 22.00 per un massimo di 13 ore giornaliere.

Al mercato settimanale che si svolge nella giornata del sabato presso il P.zale Dei Donatori viene confermato l'orario di funzionamento fissato dalla Deliberazione C.C. n. 19 del 07.02.1986: dalle ore 7.30 alle ore 13.30.

E' vietata l'istituzione di nuovi mercati in giornate domenicali o festive.

E' vietato effettuare mercati nei giorni di Natale, Cadopanno, Pasqua. I mercati che coincidono con le sopraccitate festività possono essere anticipati. Limitazioni temporali allo svolgimento del commercio possono essere stabilite in caso di indisponibilità dell'area

- COMUNE DI CANEGRATE -  
- AREA VIGILANZA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE -  
Via Manzoni, 1, Canegrate - Tel. 0331.463811 - fax 0331.401535 C.F. P.IVA 00835500158  
[www.canegrate.org](http://www.canegrate.org) - E-mail: [sportellounico@canegrate.org](mailto:sportellounico@canegrate.org)





mercatale dovuta a motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario od altri di pubblico interesse.

Le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita, lo sgombero delle aree mercatali e l'orario del mercato sono indicati nella relativa scheda.

#### **Art. 24 - Festività**

Qualora il mercato ricada in giorno festivo, non sarà effettuato. In tal caso il Comune, a richiesta di:

- almeno cinque operatori su area pubblica;
- Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;
- Associazioni dei consumatori di cui all'art. 5 della L. 281/1998

può autorizzare lo svolgimento del mercato stesso in un altro giorno, ove le condizioni della circolazione od altre di pubblico interesse lo consentano.

#### **Art. 25 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare**

Ogni area di svolgimento di mercato sarà interdetta, con ordinanza sindacale, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed altri utenti.

L'ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune per quindici giorni interi e consecutivi.

#### **Art. 26 - Canone per la concessione del suolo pubblico e tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani**


Il canone per l'occupazione suolo pubblico e la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono determinate con regolamenti comunali tenuto conto delle disposizioni legislative vigenti.

#### **Art. 27 - Comunicazione dati al sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche**

Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio su aree pubbliche, ogni provvedimento di rilascio, revoca o modifica dell'autorizzazione d'esercizio deve essere comunicato dall'ufficio competente, alla Camera di Commercio, entro 10 giorni dall'adozione.

Entro lo stesso termine, devono essere inviate alla Camera di Commercio tutte le variazioni relative a subentri, cessazioni, decadenze.

- COMUNE DI CANEGRATE -  
- AREA VIGILANZA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE -  
Via Manzoni, 1, Canegrate - Tel. 0331.463811 - fax 0331.401535 C.F. P.IVA 00835500158  
[www.canegrate.org](http://www.canegrate.org) - E-mail: [sportellounico@canegrate.org](mailto:sportellounico@canegrate.org)



Entro il 30 settembre di ogni anno, deve essere inviata alla Camera di Commercio la situazione relativa ai mercati che si svolgono nel territorio comunale, con l'indicazione della relativa denominazione, localizzazione, ampiezza delle aree, numero di posteggi, durata, orari e assegnatari dei posteggi.

#### **Art. 28 - Comunicazioni ai Enti Diversi**

Dei rilasci, revoche, sospensioni delle autorizzazioni amministrative e delle concessioni di posteggio viene data comunicazione ai seguenti enti, inviando copia del provvedimento qualora previsto dalla legge:

1. Comando della Polizia Municipale
2. Centro Nazionale Dati Anagrafici per la determinazione dei codici fiscali (Anagrafe Tributaria)
3. Ufficio Tributi del Comune
4. A.S.L. della Provincia di Milano n. 1 per le autorizzazioni che contemplano la vendita e la somministrazione di generi alimentari

#### **Art. 29 - Inizio dell'Attività**

L'inizio dell'attività da parte del titolare di autorizzazione è subordinata all'assolvimento di tutti gli ulteriori obblighi previsti dalle normative vigenti.

#### **Art. 30 - Cessazione dell'Attività**

La cessazione dell'attività deve essere comunicata al Comune utilizzando il modulo appositamente predisposto dall'Ufficio e approvato dal Dirigente.

Alla comunicazione di cessazione deve essere allegata l'autorizzazione in originale o, in caso di smarrimento, copia della denuncia presentata alle competenti Autorità.

L'avvenuta comunicazione di subingresso presentata dal subentrante non esime il cedente, o i suoi eredi, dall'obbligo di presentare la comunicazione di cessazione.


## **COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

#### **Art. 31 - Necessità di Autorizzazione**

L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolta esclusivamente da persone fisiche o società di persone che siano titolari di autorizzazioni ai sensi dell'Art. 28, comma 1 lettera b del D.Lgs. 114, rilasciata dal Comune di residenza, se persona fisica, o di sede legale in caso di società.

L'attività può essere svolta da titolari di autorizzazione rilasciata da qualunque Comune italiano.

- COMUNE DI CANEGRATE -  
- AREA VIGILANZA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE -  
Via Manzoni, 1, Canegrate - Tel. 0331.463811 - fax 0331.401535 C.F. P.IVA 00835500158  
[www.canegrate.org](http://www.canegrate.org) - E-mail: [sportellounico@canegrate.org](mailto:sportellounico@canegrate.org)



### **Art. 32 - Diniego dell'Autorizzazione**

L'autorizzazione può essere negata esclusivamente per mancanza dei requisiti morali e/o professionali previsti dall'Art. 5 del D.lgs. 114/98.

L'eventuale provvedimento di diniego deve specificare quali sono i requisiti carenti o i documenti non prodotti entro i termini assegnati.

Il diniego va comunicato all'interessato mediante raccomandata o messo notificatore, indicando i soggetti a cui si può presentare ricorso ed i relativi termini.

### **Art. 33 - Silenzio Assenso**

Trascorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda (dedotto l'eventuale periodo di interruzione dei termini) senza che la stessa sia stata oggetto di formale provvedimento di diniego, la stessa si intende accolta. L'ufficio competente provvede comunque ad emettere formale autorizzazione.

Dalla data di decorrenza del silenzio assenso, anche se non è ancora stata emessa l'autorizzazione, il richiedente potrà dare inizio all'attività, dopo avere fatto constatare all'Amministrazione, a mezzo raccomandata, l'avvenuta decorrenza dei termini.

Qualora, una volta maturato il silenzio assenso, si accerti la mancanza dei requisiti di legge il Comune potrà comunque emettere i provvedimenti di revoca del titolo autorizzativo.

### **Art. 34 - Modalità di Svolgimento dell'Attività Itinerante**

L'attività di vendita al dettaglio in forma itinerante può essere svolta dai soggetti titolari dell'autorizzazione di cui al tipo "B" dell'Art. 28 del D.Lgs. 114/98, o dai produttori agricoli abilitati in base al D.L.vo 18.05.2001 n. 228:

- su qualsiasi area pubblica
- a domicilio del Consumatore
- nei locali, o più in genere negli spazi privati in cui il consumatore si trova per motivi di lavoro, di studio o di intrattenimento o svago.


Se l'attività di vendita è svolta con l'uso di veicoli, essa è possibile solo dove è legittimamente consentita la sosta dei veicoli stessi.

Lo svolgimento dell'attività negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade deve preventivamente essere autorizzato dall'ente proprietario.

Lo svolgimento dell'attività in aree o locali privati (intendendosi come tali agli effetti del presente regolamento anche quelle di proprietà pubblica non demaniale) può essere vietato dal proprietario.

Qualora l'operatore sia titolare, oltre che di autorizzazione per il commercio in forma itinerante, di autorizzazione per l'attività su posteggi in concessione, può esercitare l'attività itinerante solo nei giorni e nelle ore in cui non è titolare di posteggi.

- COMUNE DI CANEGRATE -  
- AREA VIGILANZA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE -  
Via Manzoni, 1, Canegrate - Tel. 0331.463811 - fax 0331.401535 C.F. P.IVA 00835500158  
[www.canegrate.org](http://www.canegrate.org) - E-mail: [sportellounico@canegrate.org](mailto:sportellounico@canegrate.org)



### Art. 35 - Sosta degli Operatori Itineranti

La sosta dei veicoli degli operatori itineranti deve avvenire nel totale rispetto delle norme del Codice della Strada e delle eventuali ordinanze sindacali in materia di circolazione stradale, nonché delle eventuali disposizioni relative alla circolazione ed alla sosta emanate dalla Provincia o dallo Stato in relazione alle aree di circolazione di loro competenza.

La sosta, oltre ad avvenire su aree non assoggettate a divieto, deve avvenire in modo da non arrecare intralcio alla circolazione, da non togliere visibilità ad incroci, passaggi pedonali, da non ostruire passi carrai, non danneggiare i marciapiedi e non ostruire gli accessi alle proprietà private e pubbliche.

La sosta deve essere di regola limitata al tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività di vendita, ed il veicolo deve essere spostato, dopo 20 minuti di sosta senza clienti, a non meno di 100 metri di distanza. Questo vincolo non si applica nelle aree di cui al successivo articolo.

I limiti del tempo di sosta inoperosa e di distanza non si applicano agli operatori che non fanno uso di veicoli.

E' fatto comunque divieto di occupare la sede stradale con merci o attrezzature di vendita diverse dal veicolo, nonché di scaricare sul suolo pubblico liquami, rifiuti, imballaggi o altro.

### Art. 36 - Aree Abilitate alla Sosta Prolungata


Nelle sottoelencate aree la sosta degli operatori di tipo "b" può essere prolungata oltre il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni di vendita (e quindi senza la presenza continuativa dei clienti), con le seguenti limitazioni di tempo, merceologia e tipologia di attrezzature.

N°	AREA	GIORNATE	ORARI	MERCEOLOGIE	TIPO
1	P.ZALE DEI DONATORI	DA LUN. A VEN. SABATO	10-13 / 16.30-18 20.00 / 22.00	TUTTE	BANCO VEND.
2	VIA TASSO (PARCHEGGIO ANG. V.TOTI)	DA LUN. A VEN.	10-13 / 16.30-18	TUTTE	BANCO VEND.
3	P.ZALE TRENTO	DA LUN. A VEN.	10-13 / 16.30-18	TUTTE	BANCO VEND.
4	V.ALESSANDRIA	DA LUN. A VEN.	10-13 / 16.30-18	ALIMENTARI E SOMMINISTRAZIONE	BANCO VEND.

L'esatta individuazione delle aree è indicata nell'allegato cartografico.

- COMUNE DI CANEGRATE -  
- AREA VIGILANZA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE -  
Via Manzoni, 1, Canegrate - Tel. 0331.463811 - fax 0331.401535 C.F. P.IVA 00835500158  
[www.canegrate.org](http://www.canegrate.org) - E-mail: [sportellounico@canegrate.org](mailto:sportellounico@canegrate.org)

T:\Angelo\REGOLAMENTI\Aree Pubbliche 5.3.03.doc



### Art. 37 - ~~Area~~ Esclusa dall'esercizio del ~~Commercio~~ Itinerante

Nei giorni in cui nel territorio comunale si svolgono mercati (anche in edizione straordinaria) o fiere, l'esercizio in forma itinerante è vietato nelle aree circostanti fino a 500 metri di distanza.

L'interdizione parte dall'orario di inizio di accesso all'area di mercato e termina all'ora in cui l'area di mercato deve essere lasciata libera. Per le aree direttamente occupate dal mercato, l'interdizione cessa alla fine delle operazioni di pulizia.

L'esercizio dell'attività itinerante è permanentemente interdetta nei tratti di strada ove è vigente il divieto di sosta, nonché nelle seguenti vie ed aree dove le condizioni generali di traffico non ne consentono lo svolgimento in situazione di sicurezza e fluidità della circolazione:

Via Manzoni, Via F.lli Bandiera, Via Magenta, Via Toti, Via Firenze, Via XXIV Maggio, Via IV Novembre, Via D'Annunzio.

Durante lo svolgimento di manifestazioni e attività particolari, l'esercizio dell'attività in forma itinerante è interdetto nelle seguenti giornate ed orari nelle sottoindicate vie e zone:

P.za della Pace e Via Olona durante i periodi e gli orari di svolgimento delle manifestazioni fieristiche.

Il sindaco, con propria ordinanza motivata, potrà temporaneamente inibire o assoggettare a limiti lo svolgimento dell'attività in forma itinerante:

- nelle vie e piazze interessate da lavori alla sede stradale o da cantieri suscettibili di ridurre la fluidità del traffico
- nelle aree concesse per manifestazioni, cortei e trattenimenti
- in aree occasionalmente soggette a particolari flussi di traffico o di persone
- per motivi straordinari di ordine pubblico o viabilità.

## MERCATO

### Art. 38 - Mercato. Definizione


I mercati, compresi quelli specializzati, stagionali e straordinari, sono definiti all'art. 1 del presente regolamento.

L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuovi mercati è effettuata dal Comune nel rispetto degli indirizzi di cui al II.1 dell'allegato A, della Legge Regionale n. 15/2000 e s.m.i..

L'adozione di atti che comportino l'aumento di posteggi superiori alle disponibilità di cui al paragrafo II.2 punto 1 dell'allegato A della Legge Regionale n. 15/2000 e s.m.i. è soggetta al preventivo nulla osta della Giunta Regionale.

Le aree da destinare a sede di mercato sono stabilite dal Consiglio Comunale che, nell'individuare, determina:

- COMUNE DI CANEGRATE -  
- AREA VIGILANZA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE -  
Via Manzoni, 1, Canegrate - Tel. 0331.463811 - fax 0331.401535 C.F. P.IVA 00835500158  
[www.canegrate.org](http://www.canegrate.org) - E-mail: [sportellounico@canegrate.org](mailto:sportellounico@canegrate.org)



- a) l'ampiezza complessiva delle stesse e la loro ubicazione;
- b) il periodo di svolgimento dei mercati, e relativi orari;
- c) il numero complessivo dei posteggi, relativi numeri identificativi e superficie;
- d) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici, nonché i criteri di assegnazione;
- e) le tipologie merceologiche dei posteggi, all'interno dei vari settori di mercato.

La dislocazione dei posteggi nell'ambito dei mercati può essere variamente articolata in relazione:

- a) alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria;
- b) al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge;
- c) alla diversa superficie dei posteggi.

#### Art. 39 - Concessione del posteggio - Durata - Rinnovo

La concessione dei posteggi, sia nei mercati che fuori, ha la durata di dieci anni. Almeno sei mesi prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo per un uguale periodo, autocertificando il permanere dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività.

Qualora venga deciso di non procedere, alla scadenza, al rinnovo delle concessioni, ne dovrà essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando, nella comunicazione, i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.

Fatti salvi i diritti acquisiti, nello stesso mercato l'operatore commerciale, persona fisica o società di persone può avere in concessione un massimo di due posteggi.


#### Art. 40 - Planimetria dei mercati

Presso l'Ufficio competente è consultabile durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, una planimetria del mercato, che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione, la suddivisione in settori merceologici, i servizi e parcheggi.

#### Art. 41 - Utilizzo del posteggio

Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione e nella concessione e dei regolamenti comunali.

- COMUNE DI CANEGRATE -  
 - AREA VIGILANZA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE -  
 Via Manzoni, 1, Canegrate - Tel. 0331.463811 - fax 0331.401535 C.F. P.IVA 00835500158  
[www.canegrate.org](http://www.canegrate.org) - E-mail: [sportellounico@canegrate.org](mailto:sportellounico@canegrate.org)



#### Art. 42 - Dimensione dei posteggi

I posteggi, tutti o parte, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell' area concessa sia insufficiente, ha diritto a che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale.

#### Art. 43 - Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato

Prima che il Comune abbia provveduto a trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale*, i dati relativi ai posteggi liberi da assegnare in concessione, i soggetti concessionari di area pubblica in un mercato comunale, possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito.

Se la domanda è unica, la stessa sarà accolta dal Dirigente previa verifica del rispetto di eventuali settori merceologici del mercato e con "presa d' atto" della rinuncia al posteggio da parte dell' operatore che ha chiesto lo spostamento.

In caso di pluralità di domande, si procede a formare una apposita graduatoria tenendo conto, nell' ordine, dei seguenti criteri di priorità:

- a) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero, per la vendita dello stesso settore merceologico;
- b) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita dello stesso settore merceologico;
- c) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;
- d) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;
- e) maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede il trasferimento;
- f) maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio dell'originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante causa, in caso di subentro nella titolarità dell' azienda per atto tra vivi od a causa di morte.

La graduatoria è approvata con provvedimento del Dirigente e pubblicata all'albo pretorio, per trenta giorni interi e consecutivi.

#### Art. 44 - Scambio reciproco di posteggio


I soggetti titolari di posteggio nei mercati comunali non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Comune.

- COMUNE DI CANEGRATE -

- AREA VIGILANZA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE -

Via Manzoni, 1, Canegrate - Tel. 0331.463811 - fax 0331.401535 C.F. P.IVA 00835500158

[www.canegrate.org](http://www.canegrate.org) - E-mail: [sportellounico@canegrate.org](mailto:sportellounico@canegrate.org)



Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al Comune specificando, nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita.

L'istanza dovrà essere sottoscritta, in segno di accettazione, dall'operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio. In alternativa, può essere allegata alla istanza stessa una dichiarazione di "accettazione" dello scambio del posteggio.

Il provvedimento con il quale si "prende atto" della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie concessioni e si procede all'aggiornamento dei titoli concessori e dell'autorizzazione d'esercizio, con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi, è di competenza del Dirigente. La durata delle concessioni rimane invariata.

Nel consentire lo scambio dei posteggi, è necessario tener conto dell'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici, in modo da rispettarla.

#### **Art. 45 - Posteggi riservati ai produttori agricoli e battitori**

Ai produttori agricoli e ai battitori è riservato un apposito posteggio.

Il posteggio libero e disponibile viene assegnato al produttore agricolo o al battitore, secondo i seguenti criteri di priorità:

- maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato;
- anzianità di registro delle imprese;
- anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese.

Il produttore agricolo, nella domanda di assegnazione in concessione del posteggio, in sostituzione della dichiarazione del possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 del D.L.vo n. 114, l'interessato dovrà attestare il possesso della qualifica di produttore agricolo.

La qualifica di produttore agricolo, oltre che con le normali certificazioni o attestazioni rilasciate dagli organi competenti per Legge, può essere comprovata dall'interessato mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

L'assegnazione del posteggio può avere validità decennale o riguardare un intero anno solare oppure periodi limitati dell'anno.

I posteggi concessi ai produttori agricoli e ai battitori, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri produttori agricoli o battitori che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli e battitori, gli stessi posteggi possono essere assegnati ad operatori su area pubblica, titolari di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche, tenuto conto del più alto numero di presenze sul mercato.

- COMUNE DI CANEGRATE -  
- AREA VIGILANZA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE -  
Via Manzoni, 1, Canegrate - Tel. 0331.463811 - fax 0331.401535 C.F. P.IVA 00835500158  
[www.canegrate.org](http://www.canegrate.org) - E-mail: [sportellounico@canegrate.org](mailto:sportellounico@canegrate.org)



#### **Art. 46 - Decadenza dalla concessione del posteggio**

L'operatore decade dalla concessione del posteggio a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività oppure quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.

Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato dal Dirigente, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **Art. 47 - Decadenza dalla concessione del posteggio e dal titolo autorizzatorio - Decadenza del canone concessorio**

Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal presente regolamento, viene revocata, contestualmente, l'autorizzazione d'esercizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 4, lettera h) del decreto legislativo 114/98 e la relativa concessione.

In caso di decadenza non sono previsti rimborsi di parte del canone dovuto al non pieno utilizzo del posteggio.

Il canone di concessione del suolo pubblico sul quale è ubicato il posteggio deve essere corrisposto al Comune con le modalità e nei tempi indicati nel vigente Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.


#### **Art. 48 - Revoca della concessione del posteggio**

Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.

I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/ 1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso od in altri mercati o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.

In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve

- COMUNE DI CANEGRATE -  
- AREA VIGILANZA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE -  
Via Manzoni, 1, Canegrate - Tel. 0331.463811 - fax 0331.401535 C.F. P.IVA 00835500158  
[www.canegrate.org](http://www.canegrate.org) - E-mail: [sportellounico@canegrate.org](mailto:sportellounico@canegrate.org)



essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Dirigente che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Dirigente procede alla revoca del posteggio con provvedimento anche in caso di rinuncia del posteggio da parte dell'interessato. In tal caso non sono previsti rimborsi di parte del canone dovuto al non pieno utilizzo del posteggio.

#### **Art. 49 - Assegnazione posteggi temporaneamente liberi**

I posteggi liberi disponibili nonché quelli temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati giornalmente da parte degli addetti della Polizia Municipale in ordine alla graduatoria dei soggetti iscritti alla lista di spunta.

#### **Art. 50 - Iscrizione alla Lista di Spunta**

E' istituita una lista di spunta per i settori alimentari e non alimentari.

Possono richiedere l'iscrizione alle liste di spunta per l'assegnazione dei posteggi liberi disponibili nonché quelli temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo A o B purché valide per l'ambito del territorio comunale, quale che sia la loro residenza, sede o nazionalità.


La domanda di partecipazione alla spunta deve essere presentata su carta legale ed indirizzata all'Ufficio competente.

La domanda deve indicare:

- le generalità o la ragione sociale del richiedente;
- il suo indirizzo o la sede sociale;
- il codice fiscale e la partita IVA;
- il settore merceologico e le eventuali specializzazioni;
- gli estremi di iscrizione al registro esercenti il commercio, qualora intenda svolgere l'attività di somministrazione;
- gli estremi dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche posseduta;
- l'individuazione del mercato/posteggio per il quale si intende partecipare.

La domanda di partecipazione scade il 31 dicembre. L'operatore interessato al rinnovo, deve riconfermare la partecipazione entro il 3° giorno di mercato dell'anno solare successivo, pena la perdita del punteggio di anzianità. Il rinnovo avviene con le stesse modalità indicate per la presentazione della domanda di iscrizione nella lista.

- COMUNE DI CANEGRATE -  
- AREA VIGILANZA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE -  
Via Manzoni, 1, Canegrate - Tel. 0331.463811 - fax 0331.401535 C.F. P.IVA 00835500158  
[www.canegrate.org](http://www.canegrate.org) - E-mail: [sportellounico@canegrate.org](mailto:sportellounico@canegrate.org)



L'ufficio competente provvede a formare le graduatorie di spunta in ordine al più alto numero di presenze nel mercato sede del posteggio possedute dai richiedenti; a parità di presenze si terrà conto della maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche quale risulta dal Registro delle Imprese.

#### **Art. 51 - Mercati straordinari**

Nel periodo natalizio, pasquale ed estivo, o in occasioni collegate ad eventi particolari, può essere programmata l'effettuazione di edizioni straordinarie o aggiuntive del mercato.

Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare, è di dodici.

La proposta può essere presentata, per iscritto, all'Ufficio competente:

- a) da almeno cinque operatori su area pubblica;
- b) dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;
- c) dalle Associazioni dei consumatori di cui all' art. 5 della L. 281/ 1998

La proposta deve pervenire al Comune almeno novanta giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato. La proposta viene sottoposta all'esame della Giunta Comunale, per la decisione.

La Giunta Comunale esprime il proprio parere o dissenso motivato.


La comunicazione della effettuazione di una edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato deve essere inviata agli interessati, almeno quindici giorni prima della data prevista, a cura dell'Ufficio competente. Entro il mese di settembre di ogni anno, i soggetti indicati al comma 2 possono del presente articolo possono presentare un programma di edizioni straordinarie od aggiuntive per i mercati da svolgere nell' anno successivo. Sulla proposta, la Giunta Comunale, decide entro sessanta giorni dalla presentazione. La decisione è comunicata agli interessati, a cura dell'Ufficio competente, entro i trenta giorni successivi alla data di relativa adozione.

#### **Art. 52 - Messa a disposizione di aree private**

Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa o consortile, mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita, previo deliberazione del Consiglio Comunale, tra quelle destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. I soggetti sopra citati hanno priorità nell'assegnazione dei posteggi ubicati nelle aree di che trattasi.

Eventuali posteggi residui saranno assegnati seguendo la procedura dettata dalla normativa regionale.

- COMUNE DI CANEGRATE -  
- AREA VIGILANZA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE -  
Via Manzoni, 1, Canegrate - Tel. 0331.463811 - fax 0331.401535 C.F. P.IVA 00835500158  
[www.canegrate.org](http://www.canegrate.org) - E-mail: [sportellounico@canegrate.org](mailto:sportellounico@canegrate.org)



#### Art. 53- Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati

La soppressione del mercato, lo spostamento delle date di svolgimento e il trasferimento del mercato sono deliberati dal Consiglio Comunale, sentite le Associazioni di categoria.

Il Comune, entro 30 giorni dall'adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi esistenti in un mercato, deve segnalare alla Regione il numero dei posteggi soppressi.

Lo spostamento del mercato in via definitiva, in altra sede o l'effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto per:

- a) motivi di pubblico interesse
- b) cause di forza maggiore
- c) limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico ed igienico-sanitario.

Il trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato, dovuto a motivi viabilistici o di forza maggiore, potrà essere disposto dal Sindaco con propria Ordinanza.

Qualora si proceda allo spostamento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti priorità:

- a) anzianità di presenza effettiva nel posteggio di mercato
- b) anzianità di presenza effettiva nel mercato
- c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione ai settori merceologici – alimentare e non alimentare – ed al tipo di attrezzatura di vendita utilizzate ai singoli richiedenti.

Quando le date di effettuazione di mercati coincidono, e non sono disponibili altre aree pubbliche che ne consentano lo svolgimento simultaneo, deve essere consentita l'effettuazione del mercato in altra data, da stabilire sentite le Associazioni di categoria.


#### Art. 54- Calcolo delle presenze nel mercato

L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato, al posteggio assegnato, entro l'orario previsto dal Comune.

L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato, non è presente nel posteggio, entro trenta minuti dall'orario previsto per l'inizio delle vendite, è considerato assente.

E' obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo giustificati casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti. Il Servizio Polizia Municipale provvede ad annotare, in

- COMUNE DI CANEGRATE -  
- AREA VIGILANZA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE -  
Via Manzoni, 1, Canegrate - Tel. 0331.463811 - fax 0331.401535 C.F. P.IVA 00835500158  
[www.canegrate.org](http://www.canegrate.org) - E-mail: [sportellounico@canegrate.org](mailto:sportellounico@canegrate.org)



apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso l'Area Vigilanza Ambiente Attività Produttive, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita ai dipendenti o collaboratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.L.vo 114/98, su delega scritta del titolare, da comunicare all'Area Vigilanza Ambiente Attività Produttive.

Nel caso si società di persone, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività, senza nomina del delegato.

**Art. 55 - Mercato settimanale. Ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari.**

L'ubicazione del mercato comunale settimanale attualmente in atto, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le loro dimensioni, totali e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono indicati nella SCHEDA seguente:

#### SCHEDA

- a) Denominazione del mercato e n. delibera di istituzione: mercato settimanale – Deliberazione CC n. 49 del 21.07.1992 – Delibera GC n. 66 del 17.04.2001
- b) ubicazione: Piazzale dei Donatori
- c) Giorno e orario di svolgimento: sabato dalle ore 7.30 alle ore 13.30
- d) superficie complessiva dei posteggi: mq. 968;
- e) totale posteggi: n.34, di cui;
  - n.11 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare;
  - n. 22 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare;
  - n. 1 riservato ai produttori agricoli e battitori;
- f) dislocazione dei posteggi: come da allegata planimetria
- g) L'accesso alle aree mercatali è consentito esclusivamente mediante attrezzature di vendita tipo banco mobile. L'ingresso nell'area mercatale è consentito a partire dalle ore 7.00; entro le ore 15.00 le aree dovranno essere lasciate libere e pulite. I titolari di posteggio che abbandonano il posteggio prima dell'orario di chiusura del mercato senza motivata giustificazione saranno considerati assenti.
- h) Il posteggio con numerazione 6 è riservato ai produttori agricoli e agli esercenti la vendita in forma di battitore.

La durata delle concessioni di posteggio è decennale ai sensi dell'art. 28 del D.L.vo 114/98 ed è rinnovabile, alla scadenza, dietro semplice presentazione di comunicazione di prosecuzione dell'attività.

In caso di subingresso, la concessione rilasciata al subentrante dura fino alla scadenza prevista per la concessione del cedente.

- COMUNE DI CANEGRATE -  
- AREA VIGILANZA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE -  
Via Manzoni, 1, Canegrate - Tel. 0331.463811 - fax 0331.401535 C.F. P.IVA 00835300158  
[www.canegrate.org](http://www.canegrate.org) - E-mail: [sportellounico@canegrate.org](mailto:sportellounico@canegrate.org)



#### Art. 56 - Disposizioni particolari

Gli operatori che occupano posteggi sul territorio comunale hanno l'obbligo di osservare le disposizioni di legge ed i regolamenti del Comune e di attenersi, nell'esercizio dell'attività, alle istruzioni impartite dagli altri organi di vigilanza.

E' vietato l'uso di apparecchi sonori. La sollecitazione all'acquisto delle merci deve essere contenuta nei limiti della tollerabilità, evitando insistenze eccessive nell'offerta della merce ai consumatori.

Gli operatori devono inoltre curare esteticamente l'esposizione della merce, che dovrà restare comunque entro l'area assegnata e non ostacolare la viabilità. Non devono inoltre ingombrare gli spazi ed i corridoi di passaggio, neanche nel caso in cui i banchi attigui appartengano ad un medesimo soggetto.

E' proibito danneggiare, deteriorare, manomettere ed insudiciare gli impianti di mercato ed il suolo pubblico. E' assolutamente vietato accendere fuochi nell'area di mercato.

#### Art. 57 - Conservazione del posteggio

Il concessionario che debba assentarsi per malattia o altra importante ragione, deve presentare al Sindaco richiesta di conservazione del posteggio. La domanda deve pervenire entro la terza assenza consecutiva.

La conservazione del posteggio non può essere negata per i periodi relativi al servizio militare obbligatorio, alla gravidanza ed al puerperio.

Il RESPONSABILE può inoltre disporre la conservazione del posteggio nei seguenti casi e per i periodi indicati:

- per 6 settimane o più per gravi e comprovati motivi e, in caso di malattia, previa presentazione di certificato del medico ASL;
- per un periodo massimo di 4 settimane in assenza di un motivo di particolare gravità;
- per gli altri casi di comprovata necessità.


L'operatore che richiede la conservazione del posteggio deve depositare l'autorizzazione ad esso relativa presso il Comune che ha rilasciato la concessione chiedendo l'emissione di certificazione del deposito.

#### Art. 58 - Rapporti di Mercato

Gli agenti della Polizia Municipale addetti al mercato compilano un rapporto, per ogni giorno di mercato. Copia del rapporto è trasmessa all'Ufficio Competente. Nel rapporto risultano:

- gli operatori presenti;
- gli operatori assenti;
- gli operatori giunti in ritardo ed a cui non è stato consentito di occupare il posteggio;
- le assegnazioni temporanee giornaliere effettuate;

- COMUNE DI CANEGRATE -  
- AREA VIGILANZA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE -  
Via Manzoni, 1, Canegrate - Tel. 0331.463811 - fax 0331.401535 C.F. P.IVA 00835500158;  
[www.canegrate.org](http://www.canegrate.org) - E-mail: [sportellounico@canegrate.org](mailto:sportellounico@canegrate.org)



- gli operatori non titolari di posteggio presenti all'assegnazione temporanea giornaliera;
- le eventuali infrazioni rilevate ed i provvedimenti presi;
- eventuali motivi di ordine generale che possano giustificare le assenze (situazioni atmosferiche particolarmente avverse, blocchi e/o interruzioni della rete viabilistica, ecc);
- qualunque annotazione ritenuta opportuna.

## POSTEGGI FUORI MERCATO

### Art. 39 - Localizzazione, caratteristiche, orari dei posteggi fuori mercato

L'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le loro dimensioni, i generi vendibili, gli orari di attività sono quelli che risultano dalla SCHEDE che seguono che riguardano, ognuna, un singolo posteggio:

#### SCHEDA n. 1

- numero posteggio: 1
- ubicazione posteggio: Via D.Chiesa
- periodo di svolgimento dell'attività: giornaliera
- superficie del posteggio: mq. 30;
- tipo di struttura: chiosco amovibile ;
- riservato a: titolare di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- generi commercializzati: non alimentari
- orario di attività: dalle 8,00 alle 20,00
- giorno di chiusura: martedì.

L'esatta localizzazione del posteggio è indicata nell'apposita planimetria allegata.

#### SCHEDA n. 2

- numero posteggio: 2
- ubicazione posteggio: Via F.Filzi
- periodo di svolgimento dell'attività: giornaliera
- superficie del posteggio: mq 32 (mt.8 x 4);
- tipo di struttura: banco mobile;
- riservato a: titolare di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- generi commercializzati: non alimentari
- orario di attività: dalle 8,00 alle 20,00
- giorno di chiusura: martedì.

L'esatta localizzazione del posteggio è indicata nell'apposita planimetria allegata.

- COMUNE DI CANEGRATE -  
 - AREA VIGILANZA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE -  
 Via Manzoni, 1, Canegrate - Tel. 0331.463811 - fax 0331.401535 C.F. P.IVA 00835500158  
[www.canegrate.org](http://www.canegrate.org) - E-mail: [sportellounico@canegrate.org](mailto:sportellounico@canegrate.org)

**Art. 60 - Assegnazione, revoca, decadenza, rinvio**

I posteggi fuori mercato, come definiti all' articolo 1, lettera p), del presente regolamento sono assegnati con le procedure di cui all'articolo 10 del presente regolamento.

I posteggi fuori mercato occasionalmente liberi e, comunque, in attesa di assegnazione, sono giornalmente concessi agli operati abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, con la procedura indicata all' articolo 49 del presente regolamento.

Per la revoca/decadenza, valgono le regole di cui agli articoli n. 46-47-48 del presente regolamento.

## NORME FINALI

**Art. 61 - Abrogazione di Regolamenti e Ordinanze**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono espressamente abrogati tutte le norme regolamentari attualmente vigenti.

**Art. 62 - Obbligo di Osservanza degli Altri Regolamenti Comunali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutti gli altri piani e regolamenti comunali vigenti ed in particolare dello strumento urbanistico, delle norme di polizia urbana e di quelle igienico-sanitarie.

**Art. 63 - Sanzioni**

Per il commercio su aree pubbliche si applicano le sanzioni previste dall'art. 29 del D.L.vo 114/98 e più specificatamente dall'art. 29 del Decreto stesso.

Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582 a euro 15.493 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del comune di cui all'articolo 28 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 a euro 3.098.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, se non previste da specifiche normative, è punita ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 inserito dall'art. 16 della legge collegata alla finanziaria 2003, con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 a euro 500.

- COMUNE DI CANEGRATE -


- AREA VIGILANZA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE -


Via Manzoni, 1, Canegrate - Tel. 0331.463811 - fax 0331.401535 C.F. P.IVA 00835500158


[www.canegrate.org](http://www.canegrate.org) - E-mail: [sportellounico@canegrate.org](mailto:sportellounico@canegrate.org)


















NUOVA DISPOSIZIONE DEL MERCATO Scala 1:500






VIA XXIV MAGGIO





PESCEGGIO FUORI MERCATO







Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
(Dr. Orazio Zoccarato)

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr.ssa Pierluisa Vimercati)

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. n.267/2000, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 18 APR. 2003 e vi rimarrà affissa per la durata di quindici giorni consecutivi.

Li, 18 APR. 2003

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr.ssa Pierluisa Vimercati)

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è **DIVENTATO ESECUTIVO** in data 28 APR. 2003 ai sensi dell'art.134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr.ssa Pierluisa Vimercati)